

Comune di Bleggio Superiore

- Provincia Autonoma di Trento -

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Giudicarie Esteriori”**

STATUTO

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 12.11.2007

Approvato con deliberazione della Giunta Regionale Trentino-Alto Adige

nr. 355 del 27.11.2007

IL PRESIDENTE

- Irma Riccadonna -

IL DIRETTORE

- Paolo Schönsberg -

INDICE

Preambolo	<i>Da Ospitale Ricovero ad Azienda Pubblica di Servizi alla Persona</i>	<i>pag. 3</i>
Art. 1	<i>Denominazione, origini, cenni storici</i>	<i>pag. 4</i>
Art. 2	<i>Scopi dell'Azienda</i>	<i>pag. 4</i>
Art. 3	<i>Disciplina delle attività</i>	<i>pag. 5</i>
Art. 4	<i>Ambito territoriale in cui l'Azienda esplica la propria attività</i>	<i>pag. 5</i>
Art. 5	<i>Criteri di accesso ai servizi</i>	<i>pag. 6</i>
Art. 6	<i>Rapporti dell'Azienda con i portatori di interessi e con la comunità loca</i>	<i>pag. 6</i>
Art. 7	<i>Volontariato</i>	<i>pag. 6</i>
Art. 8	<i>Organi dell'Azienda</i>	<i>pag. 7</i>
Art. 9	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<i>pag. 7</i>
Art. 10	<i>Requisiti per la nomina a carica di consigliere</i>	<i>pag. 7</i>
Art. 11	<i>Comitato etico</i>	<i>pag. 8</i>
Art. 12	<i>Obbligo dei consiglieri</i>	<i>pag. 8</i>
Art. 13	<i>Competenze del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>pag. 9</i>
Art. 14	<i>Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>pag. 10</i>
Art. 15	<i>Il Presidente</i>	<i>pag. 11</i>
Art. 16	<i>Il Direttore</i>	<i>pag. 11</i>
Art. 17	<i>Conferimento dell'incarico al Direttore</i>	<i>pag. 12</i>
Art. 18	<i>Compiti di revisione</i>	<i>pag. 12</i>
Art. 19	<i>Principi di organizzazione e gestione</i>	<i>pag. 12</i>
Art. 20	<i>Personale</i>	<i>pag. 13</i>
Art. 21	<i>Beni patrimoniali</i>	<i>pag. 13</i>
Art. 22	<i>Mezzi finanziari</i>	<i>pag. 13</i>
Art. 23	<i>Programmazione economico-finanziaria</i>	<i>pag. 14</i>
Art. 24	<i>Tariffe</i>	<i>pag. 14</i>
Art. 25	<i>Forme di controllo interne</i>	<i>pag. 14</i>
Art. 26	<i>Servizio di tesoreria</i>	<i>pag. 14</i>
Art. 27	<i>Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda</i>	<i>pag. 15</i>
ALLEGATO 1	<i>Inventario beni immobili</i>	<i>pag. 16</i>

Preambolo

Da Ospitale Ricovero ad Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.)

L'Ospitale Ricovero di Santa Croce di Bleggio, ebbe origine tra mille difficoltà dalla Società omonima costituitasi nell'anno 1894, che contava cinquanta soci, il cui Statuto venne approvato dall'Autorità politica il 8 aprile 1895.

Come promotori dell'Istituzione si riconoscono il Parroco di Bleggio don Giovanni Battista Lenzi, che ne fu il preside fino alla morte avvenuta nel 1917 e don Giovanni Salvadori, deputato al Parlamento ed alla Dieta provinciale di Innsbruck. Come benefattori insigni vanno ricordati: il cav. Enrico Salvadori, il prof. Agostino Bonomi, il sig. Omobono Bonomi, il sig. Serafini Giuseppe, il dott. Andrea Baroni, il sig. Daniele Speranza, il sig. Angelo Serafini ed il sig. Luigi Lucchesa.

L'Ente di beneficenza iniziò la sua opera, come ospedale, nell'anno 1903 e venne riconosciuto giuridicamente ai sensi del paragrafo 9 della Legge 15 novembre 1867 n. 134, dal cessato regime austriaco, con provvedimento 8 aprile 1895 n. 551 dell'i.r. consigliere aulico di Trento.

Nel 1913 al fabbricato originario venne aggiunta una seconda ala e così pur nel 1933 per ospitare un reparto per la cura di ammalati tubercolotici, che venne poi chiuso nel 1964.

Lo Statuto approvato il 21 agosto 1927 riconduce l'Istituzione verso gli scopi originari.

Con Regio Decreto 26 novembre 1931 la Società venne eretta in Ente morale quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con la denominazione "Società ospedale di Santa Croce Bleggio in Giudicarie".

La Regia Prefettura di Trento con decreto n. 44467/5 di data 3 marzo 1939 classificava questo Istituto: "Infermeria mista".

Nel 1968, causa la chiusura del reparto per tubercolotici e la presenza sul territorio dell'Ospedale di Tione di Trento che ridussero sensibilmente le presenze tanto da mettere in discussione la sopravvivenza dell'Istituzione, grazie al coraggio ed alla lungimiranza del socio sig. Senatore Bellotti, che poi assunse la Presidenza del Consiglio di Amministrazione, venne proposto di modificare l'attività da Infermeria mista, società privata, in Casa di Riposo, ente di diritto pubblico, per non chiudere un'Istituzione tanto benefica di assistenza ed al fine di soddisfare le richieste e le necessità della popolazione delle Giudicarie Esteriori.

Tutto ciò venne definito con lo statuto approvato il 6 luglio 1969 con il quale venne stabilita anche la nuova denominazione di "Casa di Riposo delle Giudicarie Esteriori".

Lo statuto approvato il 27 gennaio 1989, integrato il 19 gennaio 1990 e modificato il 21 settembre 1992 si adeguò alla norme previste dalla Legge Regionale nr. 20 del 26 agosto 1988 e cambiò la denominazione in "Casa di Soggiorno per Anziani delle Giudicarie Esteriori" per meglio rispondere alle nuove esigenze in materia di servizi offerti.

Nell'aprile del 1969 la Casa venne dotata di un moderno impianto di lavanderia e stireria con il concorso di contributi ricevuti dalla Regione Trentino Alto Adige e dal Consorzio B.I.M. di Tione di Trento. Nel 1977 si conclusero i lavori di ampliamento della struttura con la costruzione di un nuovo fabbricato collegato con quello di inizio secolo.

Dal 1982 in poi si sono susseguiti una serie di interventi di ristrutturazione e riqualificazione su entrambi i fabbricati, anche in adeguamento a norme e prescrizioni di legge, per soddisfare al meglio le necessità dell'utenza e che hanno portato all'attuale situazione. Oltre a ciò è stato sistemato lo spazio esterno adiacente l'edificio con la realizzazione di parcheggi auto e di un parco destinato alle persone residenti ed ai visitatori.

Il servizio di assistenza dal 1903 in avanti era sempre stato affidato all'Istituto religioso delle "Sorelle della Misericordia" di Verona che si sono prodigate con amore e spirito caritatevole alla cura dei ricoverati progressivamente supportate in maniera sempre maggiore, a partire dagli anni ottanta in poi, dal personale laico.

Con estremo dispiacere, a causa del considerevole calo delle vocazioni religiose, hanno dovuto lasciare l'Ente nel 1996.

Articolo 1

Denominazione, origini, cenni storici

E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giudicarie Esteriori", di seguito più brevemente denominata Azienda, ente di diritto pubblico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali con sede legale in frazione S. Croce , nr. 41 , comune di Bleggio Superiore.

Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Casa di Soggiorno per Anziani delle Giudicarie Esteriori", istituita nell'anno 1931 derivante dall'Ospitale Ricovero ente di beneficenza nato nel 1903, dalla quale riceve in dotazione un patrimonio immobiliare e mobiliare costituito originariamente dalle quote societarie e dall'edificio incrementato e modificato nel corso degli anni fino a raggiungere la consistenza individuata dall'inventario redatto in occasione della trasformazione in Azienda ed allegato in sintesi al presente Statuto per un valore complessivo di € 17.474.646,35, con stima aggiornata al 31 dicembre 2005 secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per il riordino delle I.P.A.B. approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 3/L.

Articolo 2

Scopi dell'Azienda

L'Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:

- a) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali e socio-sanitarie, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
- b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza nel rispetto delle disposizioni date dagli enti titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti. In

particolare l’Azienda, attraverso i servizi Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), Hospice, Casa di Soggiorno per anziani, Centro diurno, Centro di Servizi, Alloggi protetti, Assistenza domiciliare integrata e Servizi di sollievo per le famiglie, provvede al soddisfacimento dei bisogni della popolazione non autosufficiente e di persone disabili che comunque si trovino in condizioni di disagio. A tale scopo può attivare e gestire strutture, servizi e ogni intervento utile a rispondere ai bisogni via via emergenti, inclusi servizi con carattere temporaneo o di urgenza, dei quali gli indirizzi della programmazione provinciale e locale evidenzino la centralità, attuando modalità di cura ed assistenza innovative e di eccellenza anche avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche e di pratiche e terapie non farmacologiche;

- c) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alle lettere b), alla valorizzazione del patrimonio dell’Azienda ed al finanziamento delle attività istituzionali della stessa;
- d) attualizzare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà originarie dei fondatori dell’ente che prevedevano: **“attività di cura e assistenza in favore di poveri infermi nonché impotenti e orfani inabili al lavoro dei Comuni catastali del Distretto di Stenico (attuali comuni delle Giudicarie Esteriori)”**, destinando parte dei proventi dei lasciti non vincolati a copertura totale delle agevolazioni, anche tariffarie, eventualmente concesse a favore dei cittadini utenti residenti nei comuni delle Giudicarie Esteriori senza pregiudizio sulla parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto;

L’Azienda, nell’ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Articolo 3 ***Disciplina delle attività***

Le attività istituzionali dell’Azienda sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le modalità di definizione delle tariffe.

Articolo 4 ***Ambito territoriale in cui l’Azienda esplica la propria attività***

L’Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:

- a) quello principale, costituito dai Comuni delle Giudicarie Esteriori e precisamente:
 - Comune di Bleggio Superiore;
 - Comune di Comano Terme (istituito dall’unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso);
 - Comune di Dorsino;
 - Comune di Fiavè;

- Comune di San Lorenzo in Banale;
 - Comune di Stenico;
- b) quello secondario, costituito dal territorio della regione Trentino – Alto Adige, nel quale possono essere erogati servizi per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi operanti sul territorio, per garantire l’ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
- c) quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l’equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

Articolo 5

Criteria di accesso ai servizi

Possono accedere ai servizi erogati dall’Azienda tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all’art. 3 del presente Statuto anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.

L’Azienda può prevedere agevolazioni per la fruizione del servizio da parte dei residenti nell’ambito principale di attività, sia in forma generalizzata, sia in forma correlata alla capacità di contribuzione dei fruitori, sia per categorie particolari dei fruitori stessi, al fine di attualizzare le volontà dei fondatori e donatori, senza pregiudicare la parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto; in caso di servizi in convenzione, a parità di valutazione del bisogno e se ciò non contrasta con le disposizioni della convenzione stessa, verrà data priorità di accesso ai residenti dell’ambito principale di attività dell’Azienda.

Articolo 6

Rapporti dell’Azienda con i portatori di interessi e con la comunità locale

L’Azienda, al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale, adotta, nelle forme disposte dal Consiglio di Amministrazione, gli strumenti di controllo della gestione ritenuti particolarmente idonei allo scopo.

Articolo 7

Volontariato

L’Azienda, per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dal presente statuto ed in considerazione dell’assenza di scopo di lucro propria della natura giuridica, si avvale in maniera ordinaria della collaborazione di personale volontario.

Articolo 8 **Organi dell'Azienda**

Sono organi dell'Azienda:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Direttore
- d) l'Organo di Revisione

Articolo 9 **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta Provinciale di Trento su designazione motivata:

- di un membro ciascuno, da parte del:
 - Comune di Bleggio Superiore
 - Comune di Dorsino
 - Comune di Fiavè
 - Comune di San Lorenzo in Banale
 - Comune di Stenico
- di due membri da parte del Comune di Comano Terme, istituito dall'unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso, in qualità di rappresentanti rispettivamente delle due Comunità unite nel Comune sopracitato

Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ed un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del Consiglio di Amministrazione, le designazioni saranno concertate tra i 6 Comuni.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.

I consiglieri possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi. Ai fini del calcolo dei mandati, si considerano solo quelli svolti come consigliere della nuova Azienda.

Articolo 10 **Requisiti per la nomina a carica di consigliere**

I consiglieri devono avere comprovata competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale dimostrabile attraverso il possesso dei seguenti elementi oggettivi minimi:

- § diploma di maturità;
- § aver svolto un'attività professionale o un mandato istituzionale di durata almeno triennale in uno dei seguenti ambiti professionali:

- a) Servizi sociali e sanitari: medico di medicina generale, geriatra, psicologo, infermiere professionale, assistente sociale;
- b) Amministrazione pubblica: amministratori di enti locali, istituzioni e aziende pubbliche, dirigenti e funzionari pubblici.
- c) Gestione aziendale: consigliere di amministrazione, dirigente o titolari di azienda del settore privato.

In mancanza del possesso del diploma di maturità, possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione dell'Azienda anche soggetti con esperienza almeno quinquennale derivante dallo svolgimento di un'attività professionale o di un mandato istituzionale, in uno degli ambiti sopra indicati.

Articolo 11 **Comitato Etico**

Nelle materie inerenti l'attualizzazione della volontà dei fondatori, la qualità di vita degli ospiti, la qualità e l'organizzazione dei servizi offerti dall'Azienda, l'umanizzazione della cure e dell'assistenza e le questioni etico - deontologiche, viene costituito come organismo consultivo e propositivo del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Etico.

Esso è composto da nr. 5 membri:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne assume la Presidenza;
- il Parroco di Santa Croce o un suo delegato;
- nr. 2 rappresentanti degli ospiti o dei familiari degli stessi;
- il Medico Coordinatore sanitario dell'Azienda.

Fungerà da segretario del Comitato, il Responsabile dei Servizi Sociali e di Animazione dell'Azienda.

Il funzionamento del Comitato etico viene determinato da apposito Regolamento adottato dallo stesso Comitato.

Il Comitato viene costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dal proprio insediamento e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.

Articolo 12 **Obbligo dei consiglieri**

I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda.

Nel caso in cui un consigliere dell'Azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.

Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.

Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione senza giustificato motivo per 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 ***Competenze del Consiglio di Amministrazione***

Al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare in merito allo statuto;
- b) approvare e modificare i regolamenti aziendali;
- c) dichiarare la decadenza dei consiglieri e prendere atto delle dimissioni degli stessi;
- d) eleggere il Presidente;
- e) nominare l'organo di revisione;
- f) verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
- g) definire l'indirizzo politico strategico dell'Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
- h) definire, approvare, modificare i programmi aziendali;
- i) individuare e assegnare al direttore le risorse umane, materiali ed economico finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità assegnate;
- j) individuare le attività istituzionali che l'Azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale;
- k) definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
- l) individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
- m) approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
- n) verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
- o) esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
- p) accettare donazioni e lasciti in favore dell'Azienda;
- q) deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'Azienda che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- r) prevedere particolari forme di investimento finanziario e immobiliare che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- s) deliberare l'accensione di mutui;
- t) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'Azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
- u) costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni

- v) stipulare convenzioni tra aziende e quelle tra l'Azienda e altri enti pubblici o soggetti privati;
- w) attivare fusioni con altre aziende;
- x) individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente nel rispetto dei limiti di legge;
- y) attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- z) nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
- aa) definire la dotazione organica dell'azienda;
- bb) prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
- cc) assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo determinato;
- dd) esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno per approvare:

- § il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
- § il bilancio d'esercizio.

Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata da parte del Direttore o da almeno 2 (due) consiglieri.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza.

Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e ai componenti l'Organo di revisione.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con voto consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti l'elezione del Presidente nonché valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole dei 5/7 (almeno cinque) dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Articolo 15 ***Il Presidente***

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed è sostituito nel caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta:

- a) curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
- b) dare impulso e promuovere le strategie aziendali,
- c) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
- d) delegare a singoli consiglieri, informandone il Consiglio di Amministrazione, la vigilanza sull'attività di determinati settori;
- e) concedere al Direttore Generale i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
- f) autorizzare il Direttore Generale a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
- g) integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- h) esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio di Amministrazione il Vicepresidente.

Articolo 16 ***Il Direttore***

Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'A.P.S.P. ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.

Al direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli

obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'A.P.S.P.

Al Direttore competono inoltre tutti gli adempimenti a lui specificatamente riservati dalla normativa vigente.

Articolo 17 ***Conferimento dell'incarico al Direttore***

Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra soggetti in possesso del diploma di laurea ed esperienza almeno triennali in ruoli direttivi nel settore pubblico e privato oppure soggetti che abbiano ricoperto l'incarico di direttore per almeno 5 anni presso IPAB o APSP.

Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza.

Articolo 18 ***Compiti di revisione***

I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento regionale. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'Organo di Revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione.

Articolo 19 ***Principi di organizzazione e gestione***

L'Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:

- a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
- b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
- c) strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
- d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
- e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali;

Al fine del perseguimento degli scopi statutari e della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l'Azienda può realizzare forme di organizzazione, accordi, convenzioni, collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze - finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.

L'Azienda può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

Articolo 20

Personale

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda.

L'Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

Articolo 21

Beni patrimoniali

I beni patrimoniali dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili indisponibili, destinati in modo diretto dall'attività istituzionale, e dai beni mobili ed immobili disponibili. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.

L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:

- a) contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
- b) eredità, lasciti, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a destinazione vincolata;
- c) sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di amministrazione;
- d) acquisizioni specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di amministrazione.

L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Articolo 22

Mezzi finanziari

L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- c) contributi pubblici e privati;

- d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
- e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- g) entrate diverse.

Tutte le risorse dell'Azienda sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Articolo 23 ***Programmazione economico-finanziaria***

L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.

Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale.

Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'azienda.

Articolo 24 ***Tariffe***

Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio.

Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell'Azienda o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.

Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Articolo 25 ***Forme di controllo interne***

Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) valutazione della dirigenza;
- d) valutazione e controllo strategico.

Articolo 26
Servizio di tesoreria

L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

Articolo 27
Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda

In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda sono trasferite ai comuni delle Giudicarie Esteriori nel rispetto da quanto previsto dalla normativa vigente.

=====

ALLEGATO 1

INVENTARIO BENI IMMOBILI

Elenco immobili di proprietà dell'I.P.A.B. Casa di Soggiorno per Anziani delle Giudicarie Esteriori
– Frazione Santa Croce, 41, - Bleggio Superiore (TN) al 31/12/2005

C.C. MADICE			
P. F.	Descrizione	Valore	Destinazione d'uso
108	arativo	€ 656,25	Utilizzata per fini statutarie di attività di erogazione diretta di servizi socio sanitari ed assistenziali.
231	prato	€ 165,00	Non utilizzato
248	arativo	€ 517,50	Non utilizzato
249	arativo	€ 435,00	Non utilizzato
250	arativo	€ 1.725,00	Non utilizzato
349	prato	€ 146,25	Non utilizzato
646	improduttivo	improduttivo	Non utilizzato
647	improduttivo	improduttivo	Non utilizzato
648/1	prato	€ 202,50	Non utilizzato
648/2	prato	€ 393,75	Non utilizzato
P. Ed. 107	Appartamento Condominio Rosa Santa Croce A/2 classe 6	€ 196.575,00	Utilizzato uso foresteria per dipendenti, collaboratori, familiari ospiti
P. Ed 69 - 73	Edificio sede e terreno adiacente B/2 classe 1	€ 17.273.830,00	Utilizzata per fini statutarie di attività di erogazione diretta di servizi socio sanitari ed assistenziali.
	TOTALE	€ 17.474.646,35	

* art. 2 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CONCERNENTE IL RIORDINO DELLE IPAB AI SENSI DEL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005, N. 7 approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 3/L.

Il valore del patrimonio è dato dalla somma dei seguenti elementi:

- valore catastale di tutti i fabbricati di proprietà dell'IPAB alla data del 31 dicembre 2004, moltiplicato per 5. Il valore catastale è determinato secondo i criteri della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, anche se l'imposta per qualche motivo non è dovuta;
- valore delle aree fabbricabili di proprietà dell'IPAB alla data del 31 dicembre 2004, determinato secondo i criteri della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, anche se l'imposta per qualche motivo non è dovuta;
- valore dei terreni agricoli di proprietà dell'IPAB alla data del 31 dicembre 2004, determinato moltiplicando la rendita dominicale aggiornata per 75 ed il prodotto ottenuto per 5;
- valore nominale dei titoli intestati o nella piena ed esclusiva disponibilità dell'IPAB al 31 dicembre 2004.

IL PRESIDENTE
- Irma Riccadonna -

IL DIRETTORE
- Paolo Schönsberg -